

Pubblicato il 12/08/2022

N. 01600/2022 REG.PROV.PRES.  
N. 06713/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 6713 del 2022, proposto da

Concetta Barbato, Lidia Continillo, Felice Minieri, Maria Pia Arianna, Rosa Fescina, Antonella Napolitano, Maria Napolitano, Carmine Colello, Kristina Ostroumova, Roberta Costantino, Arturo Granato, Andrea Mauro, Anna Claudia Mauro, Selenia Muzio, Asia Quadri, Annalisa De Magistris, Ludovico De Luzio, Francesca Stanca, Antonio Leo, Ilaria Adamo, Monica De Magistris, Salvatore Allocca, Gianfranco Allocca, Paola D'Aniello, Giuseppe Pacifico, Artilia Santosuosso, Rossella Lanza, Laura Cervinaro, Piergiovanni Iorillo, Maria Rosaria Basso, Michela Cappuccio, Ignazio Paolicelli, Emanuela Capolupo, Angelamaria Raguso Manfredi, Luisa D'Agnesi, Carmine Sepe, Roberta Faretra, Carmela Chiarolanza, rappresentati e difesi dall'avvocato Franco Rauseo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

**contro**

Miur - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Usr - Campania, Usp - Ufficio Xi Napoli, Usp - Ufficio X Salerno, Usp - Ufficio XIV Caserta, Usp - Avellino, Usr - Lazio, Usp - Ufficio VI Roma, Usr - Piemonte, Usp - Ufficio IV Alessandria, Usr - Lombardia, Usp - Ufficio Bergamo, Usr - Puglia, Usp - Ufficio VII Taranto, Usp - Ufficio III Bari, Usr - Emilia Romagna, Usp - Ufficio V Bologna, Usp - Ufficio X Ravenna, Usr - Basilicata, Usp - Ufficio IV Matera, non costituiti in giudizio;

**per la riforma**

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04929/2022, resa tra le parti, concernente per l'annullamento e/o per l'integrale riforma

**previa sospensione dell'efficacia**

e concessione di misure cautelari inaudita altera parte

- a) dell'ordinanza MIUR n.112 del 06 maggio 2022 pubblicata in Gazzetta ufficiale serie generale n.116 del 19-05-2022, recante: "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" nella parte in cui all'art. 7, comma 4, lettera c) prescrive che "qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio", così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, hanno conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022 e coloro che hanno invece conseguito il titolo di abilitazione all'estero, in attesa di riconoscimento dello stesso, sebbene possano chiedere l'inserimento con riserva nella prima fascia GPS, non hanno diritto al conferimento degli incarichi di supplenza e all'art. 7, comma 7 che prescrive "Non è valutata la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione", così determinando la reiezione delle istanze di partecipazione dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti di ammissione; b) della nota del MIUR n .0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che "Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022"; c) di ogni altro atto precorinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono.

per l'accertamento e la declaratoria del diritto

a) dei ricorrenti ad ottenere l'inserimento con riserva nella prima fascia delle GPS con il relativo riconoscimento degli incarichi di supplenze, in attesa dello scioglimento della riserva;

b) dei ricorrenti che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 20 luglio 2022 ad essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS;

b) dei ricorrenti al risarcimento dei danni patiti a seguito del mancato riconoscimento del diritto al conferimento degli incarichi di supplenze dalla prima fascia delle GPS, pregiudizi da liquidarsi in via equitativa nelle misure meglio precisate nel corpo del ricorso e, per l'effetto, per la corrispondente condanna del MIUR e delle altre amministrazioni intimato, in solido ovvero ognuno per quanta di ragione, a corrispondere ai ricorrenti le somme che codesto Tribunale vorrà liquidare per il predetto titolo.

per la condanna

a) dell'amministrazione resistente a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che, allo stato:

- salve le valutazioni riservate al collegio, è necessario integrare il contraddittorio, prima dell'adozione della decisione sull'appello cautelare;
- l'elevato numero dei controinteressati renderebbe difficile la notifica dell'appello nelle forme ordinarie;
- la notificazione va effettuata mediante pubblicazione nei siti istituzionali web del Ministero dell'istruzione e degli Uffici Scolastici Regionali indicati nel ricorso per quindici giorni consecutivi, a partire da una data compresa entro dieci giorni decorrenti dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:
  - ricorso di primo grado;
  - ordinanza impugnata;
  - atto di appello;
  - presente decreto;

P.Q.M.

Autorizza la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 12 agosto 2022.

**Il Presidente**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO